



# Scuola Secondaria Statale di I grado Gen. E. Baldassarre



Comunicazione n.349

Trani, (fa fede la data del protocollo)

Alle famiglie delle alunne e degli alunni

Al personale della scuola

Al sito *web*

Oggetto: **nuove disposizioni gestione casi di positività. DL n.5 del 4 febbraio 2022.**

Con il decreto legge n.5 del 4 febbraio 2022 il Governo ha emanato nuove disposizioni in merito alla durata delle Certificazioni Verdi COVID-19, sul regime di autosorveglianza e, in particolare, sulla gestione dei casi di positività in ambito scolastico. La nota del Ministero della Salute n.9498, sempre del 4 febbraio, provvede ad aggiornare le misure di quarantena e sorveglianza per i “contatti stretti ad alto rischio” in caso di infezione da SARS CoV 2 (Covid). Ancora una volta, proviamo a chiarire i contenuti della norma e le disposizioni organizzative che ne derivano.

### **1 caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe**

L'attività didattica prosegue **per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'alunno confermato positivo al COVID-19.

### **2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:**

Per coloro che **diano dimostrazione** (Certificazione Verde, in formato cartaceo o digitale) di

- avere concluso il ciclo vaccinale primario o
- di essere guariti da meno di centoventi giorni o
- dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, o
- di avere effettuato la dose di richiamo,

**L'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, anche per chi possiede idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori.

A tutti questi alunni si applica il **regime sanitario dell'autosorveglianza** (*obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto*).

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata dal personale scolastico delegato all'ingresso in classe delle alunne e degli alunni, mediante l'applicazione VerificaC19 (selezionando la “tipologia di verifica”: STUDENTI).

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue **all'esito negativo di un test antigenico rapido o**

**Scuola Secondaria Statale di I Grado “Gen. E. Baldassarre”**

Piazza Dante n. 26 – 76125 TRANI (BT) – tel. 0883.582627

Codice meccanografico: BAMM209001 – Cod. Fisc.: 83002390728

e-mail: bamm209001@istruzione.it - PEC: bamm209001@pec.istruzione.it

www.scuolabaldassarre.edu.it

**molecolare** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherine di tipo FFP2.

Per gli altri alunni si applica la **Didattica Digitale Integrata per la durata di cinque giorni** se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 **non è considerato il personale educativo e scolastico.**

### ***Alunna o alunno “contatto stretto ad alto rischio”***

Nel caso in cui un'alunna o un alunno risultino “contatto stretto ad alto rischio” (l'eventualità più frequente riguarda i familiari conviventi: in particolare genitori, fratelli e sorelle), vengono disposte misure sanitarie differenziate in base alla condizione “vaccinale” dell'alunna o dell'alunno.

#### **Autosorveglianza per 5 giorni per le alunne e gli alunni:**

- che hanno ricevuto la dose di richiamo (la cosiddetta “terza dose” o *booster*) o
- che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni,
- che sono guariti entro 120 giorni o
- che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

#### **Quarantena di 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita:**

- alunne o alunni **asintomatici non vaccinati** o che **non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (es. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano **completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**
- alunne o alunni asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 **da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo**

La misura si applica dalla data dell'ultimo contatto con il caso positivo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi di possibile infezione da SARS-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo mascherine FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena.

### ***Misure organizzative***

Restano immutate le misure organizzative già comunicate (comunicazione n.223 del 9 gennaio 2022, comunicazione n.308 del 27.01.2022).

Si ribadisce che le comunicazioni da parte delle famiglie (es. **copia dell'attestato di esito negativo del test**) **dovranno essere inviate** all'indirizzo istituzionale [bamm209001@istruzione.it](mailto:bamm209001@istruzione.it) **entro le ore 11.00**, al fine di permettere una tempestiva elaborazione della disposizione di riammissione in classe. Le comunicazioni pervenute oltre le ore 11.00 verranno lavorate il giorno seguente a quello di invio.

Per riprendere la frequenza “in presenza” è **indispensabile ricevere la comunicazione del Dirigente Scolastico di riammissione in classe. IN ASSENZA dell'attestato di negatività o DELLA DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI RIAMMISSIONE IN CLASSE l'alunno verrà accompagnato** dal Referente Covid-19 di Istituto **in aula Covid** e verranno tempestivamente informati i genitori.

In attesa di probabili nuove disposizioni della Regione Puglia, restano valide le indicazioni comunicate con la nota n.308 del 27 gennaio u.s. per ciò che concerne l'erogazione del test.

In sintesi:

1. **Il Dirigente Scolastico invia**, tramite Registro Elettronico, **comunicazione** alle famiglie del riscontro di due o più positività all'interno di una specifica classe;
2. **Il genitore/tutore**, in base alla posizione dell'alunno in merito al ciclo vaccinale, alla scadenza dell'eventuale periodo di quarantena previsto per il caso specifico, **accompagna l'alunno presso un centro "erogatore"** per la somministrazione del tampone antigenico rapido **munito di**:
  - **Autodichiarazione** compilata e sottoscritta (allegata alla comunicazione n.308 e presente sul sito *web* della nostra scuola);
  - **Copia di un documento di identità del dichiarante** (genitore/tutore);
  - **Copia** in formato cartaceo o digitale (solo da esibire, se richiesto) **della comunicazione del Dirigente Scolastico**;
  - **Tessera sanitaria dell'alunna o dell'alunno**.

Le misure indicate sono valide da lunedì 7 febbraio 2022.

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Marco GALIANO  
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

